



## Giustizia Sportiva

Prot n. 951 del 25/05/2022

### DECISIONE N° 4/2022 LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Pos. 6/2022

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

<b>RICCIULLI</b>	Avv. Antonio	Presidente
<b>GULLOTTA</b>	Avv. Fabio	Componente
<b>ORDINE</b>	Avv. Andrea	Componente

Sul reclamo proposto del tesserato ALIOTTA SALVATORE avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale n. 26/2021-2022 del 27/4/2022, all'udienza del 25 Maggio 2022 la Corte ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

Il ricorrente, con reclamo con riserva dei motivi acquisito al protocollo n. 759 del 3 maggio 2022, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale n. 26/2021-2022 del 27/4/2022 con la quale – in relazione agli eventi occorsi in occasione della partita di campionato di serie C2 Maschile girone C svoltasi in data 10 Aprile 2022 tra la ASD Il Circolo Etneo "Pedara" e la ASD T.T. Città di Siracusa – veniva disposto:

*Di squalificare il tesserato Aliotta Salvatore, atleta della ASD T.T. Città di Siracusa, da ogni competizione sportiva fino al 10/2/2023; di comminare un'ammenda di € 50,00 alla soc. ASD T.T. Città di Siracusa a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dal proprio tesserato Aliotta Salvatore*

#### PREMESSO

Con reclamo con riserva dei motivi, poi ritualmente integrati con reclamo datato 11/5/2022 ed acquisito al protocollo n. 826 del 12 maggio 2022, il tesserato Salvatore Aliotta, con il ministero dell'avv. Salvatore Maiolino, impugnava la decisione del GST del 27/4/2022 evidenziando uno svolgimento degli eventi affatto differente da quello emerso dal provvedimento oggetto di gravame,

ITTF • ETTU

criticando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'arbitro e dai testimoni presenti ai fatti e ponendo a supporto dei motivi di impugnazione la dichiarazione testimoniale di altro atleta.

Chiedeva, dunque, di disporre la revoca o comunque di annullare la decisione impugnata, instando, in via istruttoria, per l'audizione del testimone citato nella narrativa del libello introduttivo.

Il Collegio fissava l'udienza di discussione, da tenersi in videoconferenza, al giorno 25/5/2022.

In tale occasione, dopo la discussione orale dell'avv. Maiolino ritualmente collegato, la controversia transitava in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo è irricevibile e, in ogni caso, nel merito, non è fondato.

Il reclamante, in violazione della normativa regolamentare federale, non ha provveduto al necessario versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Il gravame risulta in ogni caso infondato nel merito.

Ed invero, il sig. Aliotta pretenderebbe di confutare la decisione del GST attraverso la testimonianza di un soggetto che, tuttavia, non solo si qualifica in maniera inammissibilmente generica "atleta" che doveva partecipare "ad altro incontro", ma il quale riferisce – in maniera altrettanto generica – circostanze non idonee a smentire le dichiarazioni rese dall'arbitro dell'incontro e dal capitano della squadra disputante la gara.

In assenza di un compiuto accertamento in ordine alla denunciata ed asserita falsità di tali dichiarazioni, le stesse devono essere confermate nella loro efficacia probante.

In tal modo argomentando, risultano essere inconferenti sia le doglianze circa un'asserita inattendibilità delle relazioni redatte dal direttore di gara e dal capitano della ASD Il Circolo Pedara che la richiesta di svolgimento di attività istruttoria.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara il reclamo presentato dal sig. Salvatore Aliotta irricevibile.

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma, 25/5/2022

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli